



---

Corte IV  
D-2718/2021

## Sentenza del 17 giugno 2021

---

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,  
con l'approvazione del giudice Andreas Trommer;  
cancelliera Sebastiana Bosshardt.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_, nata il (...),  
Siria,  
rappresentata dalla Signora Cristina Tosone,  
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e  
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 2 giugno 2021 / N (...).

**Visto:**

la domanda di asilo che A.\_\_\_\_\_ ha presentato in Svizzera il 10 febbraio 2021,

il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 25 febbraio 2021 (cfr. atto SEM [...] -17/2),

la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM F2 16/5, 28/2, 29/4, 31/2, 35/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/6, 46/5, 48/2, 49/2, 50/2, 51/3, 52/2, 60/2, 61/2, 65/2, 71/2 e F4 59/5 e 62/4),

il diritto di essere sentito sui rapporti medici (F4) del 01 giugno 2021 (cfr. atto SEM 66/2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 2 giugno 2021, notificata il 4 giugno 2021 (cfr. atto SEM 69/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Germania,

il ricorso del 9 giugno 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 giugno 2021) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla restituzione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della decisione e alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria, con contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

**e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che in applicazione dell'art. 111a LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,

che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Germania, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'esame della domanda da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che anche se la vicinanza con la figlia della richiedente le sarebbe di beneficio dal punto di vista psicologico, non risulterebbe esservi un legame di dipendenza ai sensi della suddetta disposizione; che altresì l'autorità inferiore non avrebbe ritenuto l'esistenza di motivi che giustificerebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e art. 29a cpv. 3 OAsi1; che in particolare, in merito alle condizioni di salute, i check-up effettuati non avrebbero evidenziato patologie gravi; che la situazione medica sarebbe quindi chiara e non risulterebbero problematiche mediche tali da rendere

inesigibile il trasferimento; che invero la Germania sarebbe legata alla direttiva accoglienza e disporrebbe di infrastrutture mediche sufficienti,

che nel proprio gravame la ricorrente rileva un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché una loro valutazione non conforme al diritto federale e internazionale; che in particolare, il rapporto medico specialistico del 20 maggio 2021 farebbe sì menzione della figlia dell'insorgente presente in Svizzera, ma non conterrebbe alcun riferimento sull'impatto della presenza della figlia sull'evoluzione dei disturbi psichiatrici; che altresì l'autorità inferiore non avrebbe risposto alla richiesta della rappresentante legale in merito ad un esame più approfondito degli effetti che il ritorno in Germania provocherebbe sullo stato psicologico della ricorrente; che la proposta di completamento dell'istruzione medica appariva di rilievo per l'accertamento esaustivo dal momento che all'insorgente sarebbe stata diagnosticata una sindrome da disadattamento; che in mancanza di tali accertamenti non si potrebbe escludere che l'allontanamento verso la Germania comporterebbe un rischio reale di rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportando dunque una violazione dell'art. 3 CEDU: che infine la SEM si sarebbe limitata ad escludere genericamente l'applicazione della clausola di sovranità senza motivarla in modo specifico in relazione a tutte le circostanze del procedimento; che in particolare l'autorità inferiore non avrebbe considerato lo stato psicologico della ricorrente, l'isolamento vissuto in Germania, anche alla luce dello stigma subito dalla comunità musulmana e delle persecuzioni portate avanti dalla comunità dei Drusi; che il mancato esame di questi fattori sarebbe ancora più grave alla luce del fatto che sarebbero proprio queste state le ragioni che avrebbero spinto l'insorgente a far ritorno in Siria a fine 2019; che non si potrebbe dunque escludere che un eventuale allontanamento in Germania la condurrebbero nuovamente a ritornare in Siria, sollevando quindi la questione ulteriore del rispetto del principio di non refoulement diretto e indiretto;

che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento,

che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda

di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),

che, nel caso di specie, l'insorgente ha presentato alla SEM il suo permesso di soggiorno tedesco in corso di validità al momento del deposito della domanda d'asilo,

che il 1° marzo 2021, la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 24/12),

che il 18 marzo 2021, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Germania, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto SEM 27/2),

che, di conseguenza, la competenza della Germania, peraltro non contestata in sede ricorsuale, è data,

che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. art. 3 par. 2 2<sup>a</sup> frase Regolamento Dublino III),

che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2<sup>a</sup> frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,

che giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto,

che suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti),

che dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto

è in grado di fornire (cfr. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti),

che pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5),

che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete,

che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valedudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente e quanto al legame di dipendenza con la figlia presente in Svizzera sia stato o meno esaustivo,

che alla luce del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1),

che nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima,

che alla ricorrente è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23) e rituali ossessivi (ICD-10: F42.1) in trattamento con una presa in carico psichiatrica integrata, con regolari colloqui di controllo medico-psichiatrici ogni 3 settimane unitamente a colloqui psicologici ogni 2 settimane (cfr. in particolare F4 del 20 maggio 2021, atto SEM 62/4),

che altresì, le è stata diagnosticata una lieve ipercolesterolemia che non necessita tuttavia di trattamento (cfr. F4 del 6 maggio 2021, atto SEM 59/5),

che il substrato fattuale non conteneva pertanto indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento,

che conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessata in Germania nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio,

che per quanto riguarda la presenza della figlia della ricorrente in Svizzera, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, benché si riconosca che la vicinanza con la figlia potrebbe essere benefica dal punto di vista psicologico, non risulta esservi nella fattispecie un legame di dipendenza ai sensi

dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che infatti, dagli atti non risulta che l'insorgente sia "dipendente" da un'assistenza giornaliera permanente e sia quindi a carico della figlia conformemente alla suddetta disposizione ed alla giurisprudenza restrittiva applicabile in materia,

che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III,

che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), non risultano esservi state evoluzioni significative,

che per i disturbi psichiatrici l'insorgente non sta seguendo una terapia farmacologica, ma necessita una presa a carico con regolari colloqui di controllo medico-psichiatrici ogni 3 settimane unitamente a colloqui psicologici ogni 2 settimane (cfr. F4 del 20 maggio 2021, atto SEM 62/4),

che non si può dunque ritenere che il suo trasferimento comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Germania, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta,

che la Germania, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),

che è d'altronde notorio che tale Paese disponga di strutture mediche efficienti,

che altresì, prima del trasferimento, sarà inoltre premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità tedesche dell'arrivo e dei problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III),

che lo stato di salute dell'interessata non rappresenta quindi un ostacolo ad un trasferimento verso la Germania,

che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura,

che, inoltre, ella non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese,

che un eventuale ritorno della ricorrente – su base volontaria – in Siria, non implicherebbe dunque una violazione del principio di non-refoulement,

che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne in violazione della direttiva accoglienza,

che da ultimo, le minacce da parte della comunità Drusa ch'ella avrebbe subito e rischierebbe di subire in Germania non hanno alcun influsso nel caso concreto; che la Germania è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata,

ch'ella potrà dunque rivolgersi alle autorità di polizia laddove confrontata con problematiche di sorta,

che, in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,

che, ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,

che infine, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento,

che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,

che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III,

che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

**3.**

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

**4.**

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione: